



Ente di gestione
delle aree protette dei
Parchi Reali

Sede legale: viale C. Emanuele II, 256 – 10078 Venaria Reale (TO) – tel. 011 4320980
Sede operativa di Stupinigi: viale Torino 4, (fraz. Stupinigi) – 10042 Nichelino (TO) – tel. 011 3587575
partita IVA e codice fiscale 01699930010
www.parchireali.it – email: protocollo@parchireali.to.it – parchireali@legalmail.it

Prot. n°

Venaria Reale

Mezzo di

Spett.

Alberto Selvaggi

via Santa Giulia 18 Torino (TO)

alberto.selvaggi@pec.it

Oggetto: LETTERA CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ATTIVITÀ DI RICERCA E MONITORAGGIO DI SPECIE FLORISTICHE INSERITE IN ALLEGATI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT” E ALTRE SPECIE DI RILEVANTE INTERESSE CONSERVAZIONISTICO E DI RILIEVI FITOSOCIOLOGICI E FLORISTICI FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELLA CARTA DEGLI HABITAT PRESENTI ALL’INTERNO DELLE ZSC IT1110079 “LA MANDRIA”, IT1110008 “MADONNA DELLA NEVE SUL MONTE LERA” E IT1110014 “STURA DI LANZO”

Determinazione Dirigenziale n. .. del .../06/2026, Impegno .../2026,/2027,/2028, CIG BC15A1D447

Con Determinazione Dirigenziale n. del questo Ente ha affidato a codesto spett.le operatore economico il servizio in oggetto, alle condizioni del preventivo Prot. 3249 del 08/06/2026, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e meglio dettagliato come segue.

1. OGGETTO, DURATA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’Ente Parco affida a Alberto Selvaggi. con sede legale in indirizzo via Santa Giulia 18 10124 - Torino (TO), Partita I.V.A. IT07725250018, il servizio in oggetto così come descritto di seguito.

1.1. Aree di studio

Le aree, anche della Rete Natura 2000, oggetto di studio sono:

- IT1110008 ZSC Madonna della Neve sul Monte Lera
- IT1110079 ZSC La Mandria
- IT1110014 Stura di Lanzo

1.2. Oggetto dello studio

- 1.2.1. Monitoraggio e ricerca specie inserite in allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e altre specie di rilevante interesse conservazionistico, in particolare *Adenophora liliifolia* (L.) Ledeb. ex A.DC. *Asplenium adulterinum* Milde subsp. *Adulterinum*, *Eleocharis carniolica* W.D.J.Koch, *Euphorbia hyberna* L. subsp. *gibelliana* (Peola) Raffaelli, *Gladiolus palustris* Gaudin (eventuali verifiche su *G. imbricatus* L.), *Molopospermum peloponnesiacum* (L.) W.D.J.Koch nei siti La Mandria e Madonna della neve sul Monte Lera.
- 1.2.2. Rilievi fitosociologici finalizzati alla verifica della carta degli habitat delle ZSC IT1110014 “Stura di Lanzo”, ZSC IT1110079 - La Mandria e ZSC IT1110008 “Madonna della Neve sul Monte Lera”.

1.3. Metodologia di studio

Lo studio ha l’obiettivo di riconfermare e rilevare i parametri di monitoraggio delle stazioni delle specie di cui al punto 1.2 1. situate all’interno delle ZSC IT1110079 - La Mandria e IT1110008 “Madonna della Neve sul Monte Lera”.

La ricerca si differenzia in due tipologie di azione:

1. ricerca e riconferma di stazioni note e confermate negli ultimi 25 anni,
2. ricerca attiva di nuove stazioni di presenza e/o conferma di segnalazioni storiche delle specie.

Per ogni specie/stazione individuata è richiesto il rilievo dei seguenti parametri di monitoraggio:

- località e quota, coordinate, data, rilevatore/i, estensione popolazione in m², numero di individui (stima o conteggio) o di cespi (*Asplenium adulterinum*), stadio fenologico, pressioni, minacce, documentazione fotografica.

Per le specie *Gladiolus palustris* e *Eleocharis carniolica* si richiede di associare al monitoraggio dei parametri sopra descritti anche un rilievo fitosociologico, ai fini di caratterizzare il popolamento dal punto di vista ecologico-vegetazionale e, conseguentemente, permettere nel tempo di monitorare l’evoluzione della vegetazione in risposta alle pressioni e alle azioni di conservazioni intraprese.

Rispetto al punto 1.2.2 è richiesta un'attività di ricerca e monitoraggio da effettuarsi negli anni 2026, 2027 e 2028, all'interno dei Siti Natura 2000 IT1110014 "Stura di Lanzo", IT1110079 "La Mandria" e IT1110008 "Madonna della Neve sul Monte Lera", realizzando almeno 40 rilievi fitosociologici esaustivi e almeno altrettanti rilievi floristici speditivi finalizzati a:

1. verificare l'identificazione e la corretta attribuzione ad habitat Natura 2000 o altri habitat di interesse conservazionistico riportati carte degli habitat già realizzate per le rispettive ZSC,
2. indagare la variabilità degli habitat oggetto di tutela all'interno delle ZSC e monitorarne lo stato di conservazione.

La localizzazione, la tipologia e la priorità di campionamento di aree e habitat da indagare, sarà definita e concordata in base alle proposte formulate dal personale tecnico e di vigilanza dell'Ente committente.

1.4. Durata e descrizione del servizio

Il servizio dovrà essere concluso entro il termine massimo del 31.12.2028 e comprenderà attività di ricerca e sul campo svolte negli anni 2026, 2027 e 2028. Ad ultimazione dello stesso, dovrà essere consegnata su supporto informatico la relazione scientifica finale, in forma definitiva, firmata digitalmente. I dati raccolti relativi alle specie inserite in Allegati della Direttiva Habitat dovranno essere restituiti nel formato richiesto da IPLA/Regione Piemonte per la registrazione dei monitoraggi all'interno della Regione Piemonte.

1.5. Ulteriori informazioni

L'affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della presente procedura di affidamento a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

La Committenza, alla quale compete il coordinamento dell'intera iniziativa, ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del servizio ed a questo effetto l'operatore economico si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Sono a carico dell'affidatario tutte le indagini specialistiche, i rilievi in campo, l'acquisizione di documentazione e cartografia per la migliore e più completa realizzazione del servizio.

L'appaltatore si obbliga altresì al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 esteso, per quanto compatibile, allo svolgimento dei servizi in oggetto in attuazione dell'art. 2 del codice stesso. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Ente la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente il servizio in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni fornite dall'Ente Parco.

2. CORRISPETTIVO, TERMINI DI PAGAMENTO E ANTICIPAZIONE

Il corrispettivo contrattuale è pari a complessivi **€ 13.000,00**, comprensivi di ogni onere.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.

I pagamenti saranno effettuati al termine di ogni anno, ripartiti come segue:

- € 3.000,00 a fine 2026, previa accettazione da parte del DEC del report dell'attività svolta,
- € 5.000,00 a fine 2027, previa accettazione da parte del DEC del report dell'attività svolta,
- € 5.000,00 a fine 2028, in seguito al rilascio del Certificato di regolare esecuzione del servizio, previa consegna della relazione finale.

Codesta ditta non potrà esigere dall'Ente Parco, per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta ditta si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

In attuazione della L. 244/2007 e del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del MEF n. 55/2013 le fatture dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI) riportando il **codice univoco UFKQMO** (zero finale).

La fattura obbligatoriamente dovrà riportare il codice **CIG** :..... ed il numero di Determinazione Dirigenziale di affidamento dell'incarico riportati nell'oggetto della presente lettera contratto.

L'Ente non potrà procedere alla liquidazione delle fatture se le stesse risulteranno carenti dei dati sopra richiamati.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'appaltatore è incorso secondo quanto previsto dal paragrafo 5, sarà effettuato entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura previa attestazione della regolare esecuzione da parte del Direttore per l'esecuzione del contratto.

Questo Ente è tenuto all'applicazione dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 e attua la scissione dei pagamenti (o "split payment"). Sulla fattura dovrà essere evidenziato il richiamo al suddetto articolo evidenziando in calce "scissione dei pagamenti", fatte salve esclusioni di legge.

3. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010. In particolare, il pagamento relativo al servizio in oggetto sarà effettuato a mezzo del conto corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva), comunicato dal soggetto affidatario.

I termini di pagamento s'intendono sospesi in pendenza della comunicazione dei predetti dati. Durante tale periodo, l'Ente non eseguirà alcun pagamento all'Affidatario.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente Contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Per le medesime finalità e secondo il disposto dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 è stato reperito il Codice Identificativo Gara (CIG) BC15A1D447 da riportare sui documenti contabili e fiscali relativi all'oggetto del presente Contratto.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni in oggetto, l'Affidatario è tenuto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, con la conseguenza, in caso di inadempimento, dell'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con contestuale informazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell'art. 3 co. 9 della Legge 136/2010 i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni in oggetto, dovranno essere trasmessi, per verifica dell'inserimento della menzionata clausola, alla Stazione Appaltante.

4. PROPRIETÀ DEI RISULTATI

Quanto disposto dall'Affidatario resterà di piena e assoluta proprietà dell'Ente Parco, il quale si riserva l'insindacabile facoltà di poter apportare al materiale tutte quelle modifiche o varianti ritenute opportune in qualsiasi momento.

L'Ente Parco avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva del materiale fino a quel momento redatto e degli elaborati prodotti, anche in caso di revoca del Contratto. All'appaltatore sono riservati i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione.

5. VERIFICA E PENALI

In caso di mancato rispetto delle tempistiche previste, verrà applicata una sanzione per ritardo giornaliero pari allo 0,5‰ dell'importo di affidamento, compensabile sui compensi dovuti a titolo di corrispettivo.

In caso di mancato rispetto dei termini massimi, non giustificati, la Committenza si riserva la facoltà di risolvere di diritto il rapporto contrattuale.

Qualora l'importo delle sanzioni raggiunga il 10% del corrispettivo professionale, è facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione del Contratto e avanzare richiesta per risarcimento del danno.

Il RUP/DEC verifica la completezza della documentazione richiesta e l'esatto adempimento e la regolarità delle prestazioni in capo all'Affidatario.

6. SUBAPPALTO

È vietato all'Appaltatore cedere ad altri il presente contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore della stazione appaltante, salvo che per i casi previsti all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 in materia di subappalto.

Il subappalto è concesso solo se l'affidatario ne ha fatto esplicito riferimento in sede di formulazione dell'offerta economica. In ogni caso l'affidatario non potrà subappaltare a terzi nessuna parte del servizio senza il consenso scritto dell'Ente.

In caso di richiesta di autorizzazione al subappalto, l'appaltatore si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore se l'appaltatore, in sede di presentazione del preventivo, ne ha fatto esplicita richiesta corredata da adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In ogni caso il fornitore non rimane in alcun modo sollevato dai suoi obblighi contrattuali nei confronti dell'Ente.

7. RISCHI DA INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'incarico non comporta oneri per la sicurezza.

L'Affidatario si obbliga inoltre a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione del servizio.

8. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali tramite posta elettronica certificata e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, e All. 14 del D.Lgs. 36/2026, la presente non è soggetta a imposta di bollo. In caso d'uso le spese di registrazione saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione.

9. ESECUTIVITÀ DELL'AFFIDAMENTO

Le presenti condizioni sono vincolanti per entrambe le parti ad avvenuta sottoscrizione.

10. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all'Ente in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione oggetto della presente lettera contratto.

L'Affidatario risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente Contratto anche se rilevati dopo la scadenza dello stesso.

11. RISOLUZIONE E RECESSO

Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. rispettivamente regolanti la risoluzione ed il recesso dal contratto. All'eventuale successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti di cui all'art. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023 dichiarati dall'appaltatore in sede di espressione del preventivo, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del medesimo decreto, procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Inoltre, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore ha l'obbligo, a pena di risoluzione contrattuale, di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non conferire incarichi, a: dipendenti o soggetti che attualmente esercitino poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali; ex dipendenti o soggetti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, cessati da non oltre 3 (tre) anni dal servizio. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Ente di affidare l'incarico ad altro soggetto. All'Affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato per le prestazioni effettuate, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto e Direttore per l'esecuzione del contratto, nominato ai sensi degli art. 15, c. 2 e 114 c. 7, del D.Lgs. 36/2023, è il Responsabile dell'Area Ambiente Giusi Rezza.

13. DOMICILIO

L'Affidatario elegge il proprio domicilio presso la propria sede.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa anche mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata.

14. NORMA DI RINVIO

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti richiamano le disposizioni del Codice Civile, del Codice dei contratti pubblici nonché da ogni disposizione vigente in materia che s'intende riportata e trascritta nel presente contratto.

15. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto trovano applicazione le disposizioni normative vigenti applicabili al Contratto in oggetto.

16. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti dall'Ente, titolare del trattamento, saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, per le sole finalità connesse alla presente procedura nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo

https://privacy.nelcomune.it/parchireali.gov.it/informativa_parco_contratti_publici#content.

17. CONTROVERSIE

Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Torino.

Si prega di trasmettere a questo Ente l'allegato modello di accettazione delle presenti condizioni contrattuali.

Il Responsabile Area Ambiente

Dott.ssa Giusi Rezza

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.